PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 22

Garanzie del credito per i finanziamenti

Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente articolo deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi in costruzione o in trasformazione. Alla pubblicita' dell'ipoteca si provvede, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa. Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Detto privilegio la effetto anche nei confronti dei terzi esso e' preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresi' del privilegio per spese di giustizia. Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile, presso il tribunale competente in relazione alla localita' nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori, e di esso sara' dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia. L'ipoteca ed il privilegio si intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 23 marzo 1949, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 8 marzo 1949, n. 75
Capo	IV — Finanziamenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-della-industria-delle-costruzioni-navali-e/art-22-garanzie-del-credito-per-i-finanziamenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it